

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2020

548/2020/R/COM

INDIVIDUAZIONE DELL'ELEMENTO RE_{TEE} E DELLA PARTE ΔUC₇ DELL'ELEMENTO A_{UC7RIM}. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PREDISPOSTO DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. AI FINI DELLA RESTITUZIONE, AI PRODUTTORI TERMOELETTRICI, DELL'ELEMENTO RE_{TEE}.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1138^a riunione del 15 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 16 febbraio 2016, cd. conto termico;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, approvato con la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr;
- la Memoria dell’Autorità in merito alla risoluzione sulle iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico, 20 novembre 2018, 588/2018/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 107/2019/R/com;
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas;
- il Quadro Strategico 2019-21, approvato con la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: Quadro Strategico 2019-21);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, deliberazione 262/2019/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 375/2019/R/com;
- la lettera della Società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 26 ottobre 2020, prot. 34486 del 26 ottobre 2020 (di seguito: lettera del 26 ottobre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito dell’obiettivo strategico n.16 del proprio Quadro Strategico 2019-21 (Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo), l’Autorità ha inserito la linea d’intervento h): *“Revisione delle logiche di attribuzione dei costi di trasporto gas e dei relativi oneri agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da gas naturale, al fine di evitare sussidi e inefficienze”*;

- tale linea d'intervento nasce da una finalità generale di efficienza dei mercati, che finora è stato possibile perseguire solo nell'ambito di singole filiere, in base alla quale è opportuno che certe tipologie di oneri (es. tariffe di trasporto/distribuzione e oneri generali di sistema) vengano applicate solamente all'energia prelevata per usi finali e non a quella prelevata per attività di "trasformazione";
- gli impianti termoelettrici, pur consumando gas naturale prelevato dalle reti di trasporto o distribuzione, non costituiscono veri e propri "clienti finali" del sistema energetico nel suo complesso, poiché effettuano di fatto una trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica nel medesimo periodo temporale), così come gli accumuli, ad esempio, trasformano un prodotto energetico (energia elettrica in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica in un altro periodo temporale);
- con la deliberazione 96/2020/R/eel, l'Autorità ha, pertanto, previsto che alcuni oneri generali di sistema, cioè, in particolare, la parte delle componenti tariffarie RE e RE_T a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito: TEE), non siano più applicati al gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica, ma direttamente ai clienti finali elettrici;
- più nel dettaglio, con la deliberazione 96/2020/R/eel, l'Autorità ha previsto:
 - di definire l'elemento RE_{TEE} pari alla parte della componente tariffaria RE e RE_T a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE;
 - di adottare un approccio ex-post per la restituzione (totale o parziale a seconda della tipologia di impianto termoelettrico) dell'elemento RE_{TEE} al fine di evitare ogni eventuale forma di discriminazione tra diversi tipi di produttori termoelettrici, oltre che l'insorgenza di costi legati alla necessità di modificare i sistemi di fatturazione utilizzati dalle imprese di distribuzione (e di vendita) del gas naturale;
 - che la restituzione di cui al precedente alinea trovi applicazione previa richiesta da parte dei produttori termoelettrici aventi diritto, secondo modalità definite dal GSE previa consultazione e approvazione dell'Autorità, e a fronte della corresponsione al GSE di un contributo *una tantum* e di un contributo annuale, a copertura dei costi amministrativi, sostenuti dal medesimo GSE, rispettivamente per la gestione dell'istanza e per la gestione mensile dei rimborsi, affinché i costi di queste attività non gravino sui clienti finali;
 - di attribuire al GSE l'incarico di definire, previa consultazione e approvazione dell'Autorità:
 - a) le modalità tramite cui i produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici al fine della produzione di energia elettrica da immettere in rete possono presentare richiesta finalizzata alla restituzione dell'elemento RE_{TEE};
 - b) le modalità di calcolo della quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE};
 - c) le modalità di gestione della restituzione degli importi spettanti ai produttori ammessi al beneficio, prevedendo che il GSE effettui il rimborso con

- periodicità mensile, al fine di ridurre al minimo gli oneri finanziari in capo agli operatori senza indurre, al tempo stesso, in capo al GSE costi operativi maggiori di quelli che già sostiene per la gestione del pagamento degli incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- d) l'entità dei contributi *una tantum* e annuale che dovranno essere corrisposti dai produttori ammessi al beneficio;
- per le finalità di cui alla precedente lettera b), che il GSE individui (ove necessario, definendo e utilizzando opportuni algoritmi) la quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} distinguendo tra tipologie impiantistiche e considerando:
 - a) per gli impianti termoelettrici “puri”, l'intera quantità di gas naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione per la produzione termoelettrica;
 - b) per gli impianti termoelettrici cogenerativi, la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico alimentato da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica (assunto convenzionalmente pari al rendimento elettrico depurato, calcolato a partire dai dati reali dell'impianto oppure determinato in modo convenzionale);
 - c) per gli impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura, la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico alimentato da gas naturale e immessa in rete, nonché un rendimento medio netto di produzione dell'energia elettrica (calcolato a partire dai dati reali dell'impianto di produzione oppure determinato in modo convenzionale);
 - che, ove necessario, il GSE definisca opportuni algoritmi, garantendo efficacia ed economicità delle procedure e utilizzando, ove possibile, informazioni già in proprio possesso ovvero procedure già implementate per altre finalità (quali, ad esempio, quelle per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento);
 - che gli importi erogati dal GSE siano posti a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale” di cui all'articolo 75 della RTDG. Il gettito necessario alla copertura di tali importi deriva dalla parte (chiamata ΔUC_7), oggetto di successiva individuazione, dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} finalizzata a raccogliere un gettito pari ai rimborsi complessivi dell'elemento RE_{TEE} ;
 - di rimandare a un successivo provvedimento le modalità tramite le quali:
 - a) è determinato e pubblicato l'elemento RE_{TEE} ;
 - b) sono definiti i criteri necessari affinché sia possibile continuare a riconoscere ai distributori elettrici e ai distributori gas gli oneri derivanti dagli obblighi posti in capo dal meccanismo dei TEE secondo le medesime modalità già vigenti;
 - c) sono definite le modalità di interazione tra GSE e Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) per regolare le partite finanziarie;

- di prevedere che il meccanismo prospettato trovi applicazione dall'1 luglio 2021, al fine di consentire al GSE di predisporre ed implementare le necessarie procedure e i necessari algoritmi, nonché agli operatori termoelettrici di tenerne conto nella stipula dei contratti di propria competenza e di presentare richiesta al GSE in tempo utile perché l'Autorità possa disporre delle informazioni necessarie alla definizione del maggiore onere ΔUC_7 fin dal primo trimestre di applicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a conclusione del processo di consultazione, con la lettera del 26 ottobre 2020, il GSE, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della deliberazione 96/2020/R/eel, ha trasmesso all'Autorità:
 - il “Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020”, predisposto dal GSE medesimo, come modificato in esito alla consultazione (di seguito: Regolamento Operativo);
 - un documento di sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori con l'indicazione delle principali valutazioni effettuate in merito dal medesimo GSE;
- in merito alle modalità tramite cui i produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici al fine della produzione di energia elettrica da immettere in rete possono presentare richiesta finalizzata alla restituzione dell'elemento RE_{TEE} , il richiamato Regolamento Operativo prevede che:
 - a) per accedere alla restituzione dell'elemento RE_{TEE} , i produttori presentino specifica richiesta al GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 riportando le principali informazioni afferenti all'impianto (quali, a titolo d'esempio, la tipologia di impianto, il codice CENSIMP, il punto di riconsegna) e allegando la documentazione necessaria al GSE per l'istruttoria (quali, ad esempio, lo schema elettrico e generale dell'impianto e una relazione tecnica);
 - b) il GSE valuti le richieste entro 90 giorni dal ricevimento della stessa;
 - c) i produttori possano inviare la predetta richiesta in qualsiasi momento dell'anno. Il diritto alla restituzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è presentata al GSE idonea richiesta (in ogni caso non prima del 1 luglio 2021). Solo in occasione della prima attuazione, per beneficiare del diritto alla restituzione dal 1 luglio 2021, la richiesta dovrà essere presentata entro l'1 aprile 2021;
- in merito alle modalità di calcolo della quantità di gas naturale per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} , il richiamato Regolamento Operativo prevede:
 - a) che nel caso di impianti termoelettrici “puri”, la quantità di gas per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} sia pari all'intera quantità di gas

- naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione per la produzione termoelettrica;
- b) che nel caso di impianti termoelettrici cogenerativi, la quantità di gas per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} sia determinata a livello di singola unità di cogenerazione, considerando la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete e il rendimento elettrico depurato, tramite algoritmi che consentano il più possibile l'impiego delle procedure già in essere ai fini della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento. Il rendimento elettrico depurato, nel caso di impianti fino a 500 kW, è assunto per semplicità pari a un valore standard (differenziato per tecnologia), mentre nel caso di impianti di taglia superiore è assunto pari al citato valore standard (differenziato per tecnologia) nella sola fase di acconto salvo conguaglio sulla base dei dati reali misurati;
 - c) che nel caso di impianti termoelettrici asserviti ad altri siti, la quantità di gas per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} sia determinata a livello di ciascuna sezione termoelettrica, considerando la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete e il rendimento elettrico. Quest'ultimo, nel caso di impianti fino a 500 kW, è assunto per semplicità pari a un valore standard (differenziato per tecnologia), mentre nel caso di impianti di taglia superiore è assunto pari al citato valore standard (differenziato per tecnologia) nella sola fase di acconto salvo conguaglio sulla base dei dati reali misurati;
 - d) di aggiungere un'ulteriore tipologia di impianti termoelettrici, denominata "impianti termoelettrici multi-configurazione" al fine di agevolare i produttori per la presentazione delle istanze, nonché per una migliore esplicitazione degli algoritmi di calcolo da utilizzare. In tal caso, la quantità di gas per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} è determinata per ogni sezione tramite una combinazione degli algoritmi implementati secondo quanto previsto alle precedenti lettere b) e c);
 - e) che il GSE calcoli mensilmente (entro il secondo mese successivo a quello di riferimento) il beneficio, in euro, spettante al produttore previa ricezione delle misure necessarie da parte dei gestori di rete. Il beneficio è pari al prodotto tra la predetta quantità di gas per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} e l'elemento RE_{TEE} ;
- in merito alle modalità di gestione della restituzione degli importi spettanti ai produttori ammessi al beneficio, il richiamato Regolamento Operativo prevede che:
 - a) il contratto per la restituzione dell'elemento RE_{TEE} abbia durata annuale tacitamente rinnovabile;
 - b) il GSE eroghi il beneficio spettante su base mensile (compatibilmente con la disponibilità delle misure trasmesse al GSE e necessarie per il calcolo del beneficio), previo raggiungimento di una soglia minima di importo cumulato da erogare pari a 100 euro;
 - c) nel caso di impianti per i quali è necessario provvedere al calcolo dei conguagli (cioè gli impianti termoelettrici di cui alle lettere b), c) e d) del precedente

punto aventi potenza superiore a 500 kW), il produttore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il conguaglio, debba trasmettere i dati necessari per il calcolo del medesimo conguaglio. Al termine dell'istruttoria di conguaglio e sulla base del rendimento reale dell'impianto, calcolato sulla base dei dati trasmessi al GSE da parte dei produttori e dei gestori di rete, il GSE provvede al ricalcolo degli importi spettanti e all'emissione del relativo benestare;

- in merito all'entità dei contributi che dovranno essere corrisposti dai produttori ammessi al beneficio a copertura dei costi amministrativi del GSE, il richiamato Regolamento Operativo prevede che:
 - a) il contributo *una tantum* d'istruttoria, da versare all'atto della prima richiesta, sia calcolato sulla base della capacità di generazione dell'impianto termoelettrico per il quale è stato richiesto l'accesso alla misura. Esso varia da un valore minimo, pari a 0 euro (per impianti termoelettrici con capacità inferiore a 1 MW), a un valore massimo, pari a 10.000 euro (per impianti termoelettrici con capacità superiore a 50 MW);
 - B) il contributo annuale sia pari a una percentuale (pari allo 0,2 per cento) del beneficio spettante al produttore;
- nel corso della consultazione, per quanto qui rileva, alcuni operatori hanno evidenziato che gli algoritmi proposti dal GSE, nel caso di impianti di cogenerazione e di impianti termoelettrici asserviti ad altri siti, non consentano di includere, nel calcolo della quantità di gas naturale destinato alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete (per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE}), anche il gas naturale necessario per l'alimentazione dei relativi servizi ausiliari. Ciò comporterebbe una disparità di trattamento di tali tipologie di impianti rispetto agli impianti termoelettrici "puri", per i quali la quantità gas naturale per cui è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE} è pari all'intera quantità di gas naturale prelevata dalla rete di trasporto o di distribuzione (comprensiva, quindi, del gas naturale che consente l'alimentazione dei relativi servizi ausiliari);
- i valori standard del rendimento elettrico depurato e del rendimento elettrico proposti dal GSE, differenziati per tecnologia, in generale e fatte salve alcune eccezioni, sono valori medi indipendenti dalla taglia definiti a partire dai dati nella disponibilità del GSE e, pertanto, potrebbero non considerare appieno le specificità degli impianti di potenza fino a 500 kW per i quali (a differenza degli impianti di taglia superiore) tali valori non sono oggetto di rideterminazione a consuntivo per ogni impianto;
- alcuni punti del Regolamento Operativo predisposto dal GSE non richiamano esplicitamente il caso degli impianti termoelettrici connessi a una rete elettrica il cui gestore ha l'obbligo di connettere i soli terzi connettabili (è il caso dei Sistemi di Distribuzione Chiusi), limitandosi a richiamare i gestori di reti con obbligo di connessione di terzi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che il GSE riveda gli algoritmi contenuti nel Regolamento Operativo affinché, nel caso di impianti di cogenerazione e di impianti termoelettrici asserviti ad altri siti, sia considerato, nel calcolo della quantità di gas naturale destinato alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete (per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE}), anche il gas naturale necessario per l'alimentazione dei relativi servizi ausiliari, al fine di garantire equità di trattamento per tutte le tipologie di impianti termoelettrici. Allo scopo, i consumi dei servizi ausiliari possono essere determinati in modo convenzionale, a partire da dati medi relativi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale;
- prevedere che il GSE, nel proprio Regolamento Operativo, individui separatamente, per ciascuna tipologia di impianti di potenza fino a 500 kW, i valori standard del rendimento elettrico depurato e del rendimento elettrico, al fine di meglio tenere conto delle loro specificità, poiché, per questi impianti, tali valori standard non sono oggetto di rideterminazione a consuntivo;
- prevedere che il GSE richiami nel proprio Regolamento Operativo, in tutti i punti ove ciò occorra, il caso degli impianti termoelettrici connessi a una rete elettrica il cui gestore ha l'obbligo di connettere i soli terzi connettabili (è il caso dei Sistemi di Distribuzione Chiusi), poiché la deliberazione 96/2020/R/eel trova applicazione anche per essi;
- approvare il Regolamento Operativo, trasmesso dal GSE all'Autorità con lettera del 26 ottobre 2020, come modificato sulla base delle indicazioni riportate nei punti precedenti, in quanto coerente con i contenuti e le finalità della deliberazione 96/2020/R/eel;
- prevedere che gli eventuali ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari al Regolamento Operativo siano operati dal GSE, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che, nell'ambito dei provvedimenti per l'aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, a partire dalle determinazioni di competenza dal 1 luglio 2021, sia individuata separatamente la parte delle componenti tariffarie RE e RE_T corrispondente all'elemento RE_{TEE} ;
- prevedere che, con la medesima decorrenza di cui al precedente punto, nell'ambito dei provvedimenti per l'aggiornamento dei valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, sia fissata la parte (ΔUC_7) dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 75 della RTDG, ai fini di compensare gli importi restituiti dal GSE ai produttori termoelettrici beneficiari, garantendo la piena copertura dei costi sostenuti dalle

- imprese distributrici di gas naturale per adempiere agli obblighi assegnati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi;
- prevedere che, entro il 30 aprile 2021, il GSE e CSEA predispongano e trasmettano all'Autorità una proposta di procedura per la regolazione delle partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici e che tale procedura sia approvata con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità

DELIBERA

1. di prevedere che il GSE modifichi il “*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*”, trasmesso all'Autorità con lettera del 26 ottobre 2020, affinché:
 - a) nel caso di impianti di cogenerazione e di impianti termoelettrici asserviti ad altri siti, sia considerato, nel calcolo della quantità di gas naturale destinato alla produzione dell'energia elettrica immessa in rete (per la quale è consentita la restituzione dell'elemento RE_{TEE}), anche il gas naturale necessario per l'alimentazione dei relativi servizi ausiliari. Allo scopo, i consumi dei servizi ausiliari possono essere determinati in modo convenzionale a partire da dati medi relativi a impianti termoelettrici alimentati da gas naturale;
 - b) siano individuati separatamente per gli impianti di potenza fino a 500 kW, rispetto agli altri impianti, i valori standard del rendimento elettrico depurato e del rendimento elettrico (differenziati per tecnologia), per meglio tenere conto delle loro specificità;
 - c) sia richiamato, in tutti i punti ove ciò occorra, il caso degli impianti termoelettrici connessi a una rete elettrica il cui gestore ha l'obbligo di connettere i soli terzi connettabili;
2. di approvare il “*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*”, trasmesso dal GSE all'Autorità con lettera del 26 ottobre 2020, come modificato sulla base delle indicazioni riportate nel punto 1;
3. di prevedere che gli eventuali ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari al Regolamento Operativo siano operati dal GSE, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
4. di prevedere che, a partire dalla competenza 1° luglio 2021, l'Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzi separatamente la parte delle componenti RE e RE_T corrispondenti all'elemento RE_{TEE} ;

5. di prevedere che, a partire dalla competenza 1° luglio 2021, nell'ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte (ΔUC_7) dell'elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 75 della RTDG, a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;
6. di prevedere che, entro il 30 aprile 2021, il GSE e CSEA predispongano e trasmettano una proposta di procedura per regolare le partite finanziarie a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di approvare, con propria determina, la proposta di procedura di cui al precedente punto 6;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Gestore dei servizi energetici S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
9. di prevedere che il GSE pubblichi nel proprio sito internet il “*Regolamento Operativo per il ristoro dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/eel del 26 marzo 2020*” come modificato sulla base delle indicazioni riportate nel punto 1;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini